

Associazione Nazionale Magistrati (28/1/2025)

Si segnala, al fine di fare chiarezza, il totale fraintendimento da parte di numerosi esponenti politici dell'attività svolta dalla procura di Roma, la quale non ha emesso, come è stato detto da più parti impropriamente, un avviso di garanzia nei confronti della presidente Meloni e dei ministri Nordio e Piantedosi ma una comunicazione di iscrizione che è in sé un atto dovuto perché previsto dall'art. 6 comma 1 della legge costituzionale n. 1/89.

La disposizione impone al procuratore della Repubblica, ricevuta la denuncia nei confronti di un ministro, ed omessa ogni indagine, di trasmettere, entro il termine di quindici giorni, gli atti al Tribunale dei ministri, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati affinché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

Si tratta, dunque, di un atto dovuto.

Ecco il testo della legge costituzionale, votata quindi dal Parlamento, che spiega la procedura seguita in queste ore dalla Procura di Roma rispetto alla presidente del Consiglio e ai ministri coinvolti.

"Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati".

LEGGI COSTITUZIONALI	
<p><u>TITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1.</u> <u>agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della</u> <u>legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di</u> <u>per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.</u></p>	<p>2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, a seconda che si tratti di reati di cui all'articolo 96 della Costituzione o di reati di cui all'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione. I membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione appartengono a Camere diverse o si deve procedere all'ascolto di soggetti che non sono esclusivamente nei confronti di soggetti che sono membri delle Camere.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p>1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.</p> <p>2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.</p>	
<p>Art. 2.</p> <p>articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione. Si esprime le parole: «ed i Ministri».</p>	